



Comune di San Fiorano

PROVINCIA DI LODI

ORDINANZA N° 6 DEL 04.06.2026

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIA POLENGHI, CON TRANSITO CONSENTITO AI SOLI RESIDENTI E CONTESTUALE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU ENTRAMBI I LATI DELLA STRADA, PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL TETTO DELLA CHIESA PARROCCHIALE

IL SINDACO

RILEVATO che a decorrere dal giorno **15.06.2026** avranno inizio i lavori di riparazione e manutenzione del tetto della Chiesa Parrocchiale in Via Polenghi;

CONSIDERATO CHE per l'esecuzione dei lavori sarà necessario posizionare mezzi, attrezzature e materiali che occuperanno parte della carreggiata di Via Polenghi, determinando la riduzione della sede stradale disponibile alla circolazione;

RITENUTO che per consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e garantire al contempo l'accessibilità alle proprietà e alle abitazioni presenti lungo la via, si rende necessaria la chiusura di un tratto di Via Polenghi, dall'incrocio con Via Pallavicino all'accesso carraio della Parrocchia, e pertanto adottare specifiche misure di ingolamentazione della viabilità;

RITENUTO opportuno limitare il traffico veicolare istituendo il doppio senso di circolazione consentito ai soli residenti e istituire il divieto di sosta con rimozione forzata lungo via Polenghi,

RITENUTO di indicare l'efficacia del presente provvedimento dal 15.06.2026 e sino al termine dei lavori;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTI gli artt. 30, 31, 32, 38 e 43 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'Art.54 Comma 2 e 3 del Decreto Legislativo n.267 del 2000;

ORDINA

Dal giorno **15 giugno 2026** e fino al termine dei lavori di riparazione e manutenzione del tetto della chiesa Parrocchiale, e comunque sino alla completa rimozione del cantiere:

L'istituzione del **doppio senso di circolazione temporaneo in Via Polenghi consentito esclusivamente ai residenti**;

L'istituzione del **divieto di sosta e parcheggio con rimozione forzata su entrambi i lati di Via Polenghi**, per tutta la durata dei lavori;

DEMANDA

- al corpo di polizia locale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale.
- alla ditta esecutrice dei lavori di provvedere all'installazione dell'apposita segnaletica temporanea e dei dispositivi di sicurezza conformi alle disposizioni vigenti;



Comune di San Fiorano

PROVINCIA DI LODI

AVVERTE

- Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm. e che, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni puntuali da parte del concessionario contenute nel presente atto e nell'atto di concessione dell'occupazione ovvero impartite dal Comando di Polizia locale in base al presente atto, il presente provvedimento potrà essere eseguito d'ufficio con spese a carico dello stesso concessionario ovvero, nei casi più gravi, potrà essere revocato con conseguente ripristino dello stato dei luoghi a spese del concessionario nei termini che verranno all'uopo assegnati ovvero, in caso di inerzia, ai sensi dell'articolo 211 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

Si comunichi:

- mediante pubblicazione all'albo pretorio (per la durata di 15 giorni) e l'apposizione della prescritta segnaletica;
- agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato.

AVVERTE ALTRESÌ

– che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

– ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Lodi entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

San Fiorano, 04.06.2026

IL SINDACO
Mario Ghidelli

